



# PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana*

## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE

**n. 08**

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 12 del 16-02-1998

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO  
PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**Art. 1**

Il Comitato, la cui composizione è prevista dalla legge Regionale N.11 del 28 marzo 1996, comma 5, è istituito con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica 4 anni,

**Art. 2**

Il Comitato formula proposte all'Amministrazione Provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di protezione Civile ed esprime pareri sui programmi e piani di Protezione Civile, interessanti l'ambito provinciale nelle materie di propria competenza così come richiamato dalla legge n.225 del 24 febbraio 1992. Il Comitato provinciale di protezione civile è un organo consultivo e propositivo.

**Art. 3**

Il Comitato si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione del Presidente, con avviso di almeno cinque (5) giorni, salvo che particolari ed urgenti problemi ne richiedano l'immediata convocazione.

**Art. 4**

Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Trascorsi trenta (30) minuti dall'ora della convocazione, le sedute sono valide con la sola presenza di 1/3 dei componenti il Comitato.

**Art. 5**

Alle riunioni del Comitato partecipano, se invitati, Rappresentanti di Enti ed Amministrazioni che svolgano attività di Protezione Civile.

**Art. 6**

Ai componenti il Comitato spetta un'indennità di presenza di L. 35.000, mentre agli esperti compete un'indennità di L. 80.000, oltre al rimborso spese e al trattamento di missione. E' dovuta infine un'indennità di missione forfetaria di L. 40.000 per ogni sopralluogo fuori dal Comune ove ha sede il Comitato.

**Art. 7**

Funge da segretario del Comitato il Funzionario dell'Ufficio di protezione Civile della Provincia, senza diritto di voto.